

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
DISPOSTA DAL DECRETO CAUTELARE N. 1101/2024
PUBBLICATA IN DATA 20/09/2024, DEL CONSIGLIO DI
STATO SEZIONE TERZA, N. 6987/2024 NRG – EMESSA
CONTRO MINISTERO DELL'INTERNO**

In ottemperanza a quanto disposto con l'Ordinanza Cautelare di cui all'oggetto, l'appellante Guzzo Bonifacio Mario Fernando rappresentato e difeso dall'avv. Giusi Fanelli, adiva il Consiglio di Stato, con Ricorso in Appello e contestuale Domanda di Sospensiva, per l'annullamento: 1) della Sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Prima Quater n. 13713/2024 pubblicata in data 08/07/2024, resa sul ruolo 520/2024, non notificata con la quale il TAR del Lazio ha rigettato la domanda del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione medica di esame, relativo al Concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018, con il quale, dal verbale n. 87 del 16.11.2023, risulta di avere alterazioni dei parametri fisici con aumento della percentuale di Massa Grassa (FM) 30,2%. 2. Degli atti impugnati in primo grado con ricorso al Tar Lazio allibrato al nrg. 520/2024 dell'appellante, che ha censurato: del decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; del decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni; del decreto dipartimentale n. 31 del 26 febbraio 2021 e successive modificazioni con cui è stata nominata la Commissione Medica per la citata procedura concorsuale; del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione; del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell'allegato "A", "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichiche e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco", unitamente, anche compresa la Tabella "A" che fa parte integrante del decreto; dell'art. 1 comma 1, lettera "b" e comma 2 dell'art. 1, del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166 (All. 7); dell'art. 5, comma 7, decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso; del Decreto di Esclusione dalla Procedura Concorsuale del 30.11.2023; del verbale n. 87 e scheda medica del 16.11.2023 della commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: "Alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di Massa grassa (FM): 30,2 % determinata mediante esame impedenzimetrico" - Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b.; della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale; D.M. 238 del 14.11.2018 ed art. 9, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario" che disciplina l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che «i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamenti e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti»; dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle "Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; D.M. n. 283 del 23/5/2019 (All. 12); D.M. 5/02/2002 e anche specificatamente la Tabella "A" dello stesso Decreto (All. 13); Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ordinamento VV.F.; Dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 e dell'allegato "A"; Del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni; ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall'elenco dei Vigili del Fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo per inidoneità al servizio ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente; ove occorre e possa, della graduatoria finale del D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche; di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale. 3. Riteniamo che le valutazioni/misurazioni eseguite dalla Commissione medica, la quale ha decretato l'esclusione dalla procedura selettiva del ricorrente, siano frutto di un errore, e, pertanto, il predetto decreto risulta viziato da eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché per difetto di istruttoria.

AVVISO

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto cautelare del Consiglio di Stato n. 1101/2024, al fine di conseguire la conoscenza legale dell'appello da parte dei controinteressati, i quali avranno la possibilità di seguire lo sviluppo del contenzioso consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso (6987/2024 RG).

Vibo Valentia, 23/09/2024

avv. Giusi Fanelli